



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 21 dicembre 2012:*

### **LEGGE 21 DICEMBRE 2012 N.150**

## **BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCI PLURIENNALI 2013/2015**

### **Art.1**

*(Bilancio di previsione dello Stato)*

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013 (Allegato "A"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate tributarie	€ 408.679.400,00
Titolo 2-Entrate extratributarie	€ 71.746.416,00
Titolo 3-Alienazione, ammortamento di beni patrimoniali e rimborsi di crediti	€ 1.261.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti dall'accensione di mutui	€ 31.423.485,01
Titolo 5-Partite di giro	€ 30.806.000,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€ 543.916.301,01</b>
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 478.244.756,91
Titolo 2-Spese in conto capitale	€ 26.747.750,00
Titolo 3-Rimborso di prestiti	€ 8.117.794,10
Titolo 4-Partite di giro	€ 30.806.000,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€ 543.916.301,01</b>

## **Art.2**

### *(Bilancio di previsione dell'A.A.S.F.N.)*

A parziale deroga delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 4 della Legge 5 dicembre 2011 n.188, la trasformazione dell'Azienda Autonoma di Stato Filatelico Numismatica nell'Ufficio Filatelico Numismatico, previsto nell'articolo 19 dell'Allegato A della medesima legge, avverrà a partire dall'esercizio finanziario 2014 espletati i necessari adeguamenti tecnico – contabili necessari al passaggio della gestione contabile e dei valori patrimoniali dall'A.A.S.F.N. all'Ecc.ma Camera. In considerazione di quanto precede a norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dell'Azienda Autonoma di Stato Filatelico Numismatica per l'esercizio finanziario 2013 (Allegato "B"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 5.227.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€ //
Titolo 3-Movimenti di capitale	€ 366.698,86
Titolo 4-Contabilità speciale	€ 19.210.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 946.000,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€ 25.749.698,86</b>
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 4.207.000,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€ 466.698,86
Titolo 3-Movimenti di capitale	€ 920.000,00
Titolo 4-Contabilità speciale	€ 19.210.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 946.000,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€ 25.749.698,86</b>

Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'A.A.S.F.N. anticipazioni anche periodiche a rendere conto sulla base di apposita convenzione annuale, nella quale deve essere definito il programma delle emissioni filateliche e numismatiche per il 2013, il relativo costo preventivato, nonché l'aggio di riscossione pattuito per la vendita dei valori filatelici e numismatici.

L'A.A.S.F.N. è autorizzata a riscuotere per conto del Servizio di Tesoreria dello Stato e dell'Amministrazione delle Poste i proventi della vendita di monete metalliche circolanti e di francobolli per uso postale al valore facciale, con l'obbligo di provvedere almeno trimestralmente al versamento in Tesoreria delle somme riscosse, da imputare sui capitoli 940 e 950 del Bilancio di previsione dello Stato.

Rimane affidata per l'esercizio finanziario 2013 all'A.A.S.F.N. la gestione delle emissioni di carte telefoniche, ivi comprese tutte le inerenti operazioni di carico e di contabilizzazione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili sino alla trasformazione dell'A.A.S.F.N. nell'Ufficio Filatelico Numismatico previsto nell'articolo 19 dell'Allegato A della Legge 5 dicembre 2011 n.188.

## **Art.3**

### *(Bilancio di previsione dell'A.A.S.L.P.)*

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato dei Lavori Pubblici per l'esercizio finanziario 2013 (Allegato "C"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 17.441.000,00
Titolo 2-Entrate patrimoniali	€ 5.000,00
Titolo 4-Contabilità speciali	€ 900.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 12.973.000,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€ 31.319.000,00</b>

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 10.600.000,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€ 6.600.000,00
Titolo 3-Spese in conto capitale	€ 246.000,00
Titolo 5-Contabilità speciali	€ 900.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 12.973.000,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€ 31.319.000,00</b>

#### **Art.4**

*(Bilancio di previsione dell'A.A.S.S.)*

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per l'esercizio finanziario 2013 (Allegato "D"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 70.372.000,00
Titolo 2-Movimenti di capitale	€ 6.050.000,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€ 124.570.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 3.408.856,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€ 204.400.856,00</b>

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Uscite correnti	€ 63.025.000,00
Titolo 2-Movimenti di capitali-Spese in conto capitale	€ 7.889.000,00
Titolo 3-Contabilità speciali	€ 124.663.000,00
Titolo 4-Spese Straordinarie	€ 500.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 3.408.856,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€ 199.485.856,00</b>

In ottemperanza alla Legge 30 Ottobre 2003 n. 147, nell'ambito dei trasferimenti all'A.A.S.S. per il 2013 il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'Azienda medesima €1.000.000,00 sul capitolo 1-5-2501 "Oneri A.A.S.S. per Servizio Fognature" ed € 500.000,00 sul capitolo 2-5-6431 "Fondo di dotazione A.A.S.S. per investimenti Servizio Fognature".

L'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2013, ad utilizzare proprie riserve fino ad € 6.050.000,00 da destinare a copertura finanziaria delle previste opere di investimento, comprese quelle relative agli investimenti effettuati per conto dello Stato i cui oneri sono posti a carico dell'A.A.S.S.

#### **Art. 5**

*(Vettoriamento del Gas Naturale)*

Il decreto delegato di cui all'articolo 29 della Legge 22 dicembre 2011 n.200, da emettersi entro il 28 febbraio 2013, dovrà prevedere anche l'applicazione a carico di chi ha usufruito del vettoriamento nel corso dell'anno 2012.

**Art. 6**  
*(Trading energetico)*

Allo scopo di contenere il rischio derivante dal trading energetico l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici adotta qualsiasi misura idonea al contenimento del rischio, ivi compreso il rispetto di procedure e l'istituzione di un comitato per il controllo del rischio, dettate dalle migliori pratiche applicate a livello internazionale dagli operatori dell'energia.

**Art. 7**  
*(Bilancio di previsione C.O.N.S.)*

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese per l'esercizio finanziario 2013 (Allegato "E"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate ordinarie	€ 4.500.000,00
Titolo 2-Entrate straordinarie	€ 610.000,00
Titolo 3-Entrate diverse	€ 240.000,00
Titolo 4-Entrata conto capitale CONS	€ 50.000,00
Titolo 5-Partite di giro	€ 132.000,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€ 5.532.000,00</b>
Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 4.852.500,00
Titolo 2-Spese straordinarie	€ 495.000,00
Titolo 3-Oneri non ripartibili	€ 2.500,00
Titolo 4-Spese in conto capitale	€ 50.000,00
Titolo 5-Rimborso di prestiti	€ //
Titolo 6-Partite di giro	€ 132.000,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€ 5.532.000,00</b>

Il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare per acconti il contributo per l'anno 2013 di €4.550.000,00 al C.O.N.S di cui all'articolo 8 della Legge 13 marzo 1997 n.32.

Il trasferimento delle competenze del Multieventi Sport Domus al CONS ai sensi dell'articolo 61 dell'allegato "A" della Legge n. 188/2011 avverrà nel corso dell'esercizio 2013 previo espletamento dei necessari adempimenti tecnico – contabili necessari al passaggio della gestione contabile dallo Stato al C.O.N.S.

**Art. 8**  
*(Bilancio di previsione I.S.S.)*

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale per l'esercizio finanziario 2013 (Allegato "F"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Finanziamento attività assistenziale Sanitaria e Socio Sanitaria	€ 81.668.000,00
Titolo 2-Finanziamento attività previdenziale	€ 190.630.000,00

Titolo 3-Entrate da attività amministrative, tecniche e servizi generali	€ 17.472.000,00
Titolo 4-Entrate derivanti da alienazione beni patrimoniali	€ 105.000,00
Titolo 5-Acquisizione mezzi finanziari	€ 24.229.000,00
Titolo 6-Partite di giro	€ 14.696.000,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€ 328.800.000,00</b>

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Uscite correnti	€ 310.954.000,00
Titolo 2-Uscite in conto capitale	€ 3.150.000,00
Titolo 3-Rimborso di mutui	//
Titolo 4-Partite di giro	€ 14.696.000,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€ 328.800.000,00</b>

Ai sensi ed agli effetti dell'articolo 26, terzo comma, della Legge 20 dicembre 2002 n. 112, il Congresso di Stato è autorizzato ad erogare all'Istituto per la Sicurezza Sociale, per l'esercizio 2013, un fondo di dotazione per l'assistenza sanitaria e per il finanziamento del servizio socio-sanitario, da imputare sul capitolo 1-10-4590, nella misura di € 67.000.000,00.

Il recupero forfetario a carico dell'I.S.S. relativo alle quote pensioni corrisposte in correlazione alla Legge 8 marzo 1927 n.7 di cui al capitolo 1080 è stabilito nella misura del 10% dell'importo registrato sul capitolo 1-3-2670.

Gli eventuali oneri di cui ai Decreti 20 maggio 1996 numeri 48 e 49 per l'esercizio finanziario 2013 vengono imputati sul Cap. 1-3-2490 ovvero sui capitoli 1-3-2470 e 1-3-2480.

#### **Art.9**

##### *(Bilancio di previsione Università degli Studi)*

Il trasferimento in favore per l'Università degli Studi per l'esercizio 2013 quale contributo dello Stato per spese di funzionamento è pari ad € 1.493.290,00.

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dell'Università degli Studi per l'esercizio finanziario 2013 (Allegato "G"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1-Entrate correnti	€ 5.799.030,00
Titolo 2-Entrate in conto capitale	€ 154.000,00
Titolo 4-Partite di giro	€ 750.000,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€ 6.703.030,00</b>

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1-Spese correnti	€ 5.800.030,00
Titolo 2-Spese conto capitale	€ 153.000,00
Titolo 3-Partite di giro	€ 750.000,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€ 6.703.030,00</b>

#### **Art.10**

##### *(Bilancio di previsione Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte)*

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dell'Azienda Autonoma di Stato Centrale del Latte per l'esercizio finanziario 2013 (Allegato "H"):

Totale Ricavi	€ 2.678.478,00
Totale Costi	€ 2.652.124,00
Utile di esercizio previsto	€ 26.354,00

#### **Art.11**

*(Bilancio di previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima)*

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di previsione dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima per l'esercizio finanziario 2013 (Allegato "I")

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€ 331.000,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€ //
Titolo 4 – Movimenti di Capitale	€ //
Titolo 5 – Partite di Giro	€ 45.350,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€ 376.350,00</b>

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1- Spese correnti	€ 315.500,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale	€ 11.000,00
Titolo 3- Movimenti di Capitale	€ 4.500,00
Titolo 4 – Partite di Giro	€ 45.350,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€ 376.350,00</b>

#### **Art. 12**

*(Bilancio di previsione dell'Ente di Stato dei Giochi)*

A norma dell'articolo 18 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30 e dell'articolo 10 della Legge 27 dicembre 2006 n.143, è approvato, in termini di competenza, il Bilancio di Previsione dell'Ente di Stato dei Giochi per l'esercizio finanziario 2013 allegato ("L"):

Stato previsionale dell'Entrata	
Titolo 1 – Entrate Ordinarie	€ 233.000,00
Titolo 2 – Entrate Straordinarie	€ //
Titolo 4 – Movimento di Capitale	€ //
Titolo 5 – Partite di Giro	€ 26.800,00
<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>€ 259.800,00</b>

Stato previsionale dell'Uscita	
Titolo 1- Spese correnti	€ 226.000,00
Titolo 2- Spese in Conto Capitale	€ 5.000,00
Titolo 3- Movimenti di Capitale	€ 2.000,00
Titolo 4 – Partite di Giro	€ 26.800,00
<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>€ 259.800,00</b>

#### **Art.13**

*(Bilanci pluriennali)*

A norma degli articoli 2 e 34 della Legge 18 febbraio 1998 n.30 sono approvati, in termini di competenza, i seguenti bilanci pluriennali per il triennio 2013-2015:

- 1) Bilancio Pluriennale dello Stato (Allegato "M");
- 2) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato Filatelico-Numismatica (Allegato "N");
- 3) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (Allegato "O");
- 4) Bilancio Pluriennale dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (Allegato "P");
- 5) Bilancio Pluriennale del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (Allegato "Q")
- 6) Bilancio Pluriennale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (Allegato "R");
- 7) Bilancio Pluriennale dell'Università degli Studi (Allegato "S");
- 8) Bilancio Pluriennale dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (Allegato "T");
- 9) Bilancio Pluriennale dell'Ente di Stato dei Giochi (Allegato "U").

#### **Art.14**

##### *(Disposizioni Contabili relative al Bilancio dello Stato)*

Con l'approvazione del Bilancio, si intendono automaticamente autorizzate ed impegnate le spese obbligatorie dovute per gli oneri retributivi del personale, per le rate di ammortamento dei mutui, per interessi ed oneri connessi, per effetto dell'esecuzione di contratti o di disposizioni di legge, come da allegato "V".

Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica tenuto conto anche delle indicazioni evidenziate dagli Organismi Internazionali, si confermano le disposizioni tutte contenute nella Legge 18 febbraio 1998 n. 30 e nel Regolamento di Contabilità in particolare riferimento all'accensione e mantenimento in bilancio dei residui passivi. In particolare il mantenimento a bilancio oltre i termini previsti dall'articolo 67 della Legge n. 30/1998 dei residui passivi riferiti ad esercizi precedenti dovrà essere oggetto, da parte delle Amministrazioni del Settore Pubblico Allargato, di attenta valutazione.

A decorrere dalla chiusura del corrente esercizio finanziario sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della Legge 18 luglio 2012 n. 85, fatti salvi gli obblighi già assunti verso terzi nel corso del corrente esercizio.

Ai fini amministrativi e gestionali il Congresso di Stato, con apposito Regolamento, definirà le competenze di spesa di ogni Segretario di Stato in relazione alle deleghe politiche stabilite dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 5 dicembre 2012 con delibera n. 2.

Nelle more della definizione di una collocazione dipartimentale dei capitoli relativi alla Sanità e Sicurezza Sociale gli stessi restano inseriti nella Rubrica 223 "(Ex Dipartimento) Sanità e Sicurezza Sociale" collocata nella Sezione 10 – Unità Organizzative Extra Dipartimentali del Bilancio dello Stato. Le funzioni amministrativo-contabili sui capitoli medesimi vengono attribuite al Direttore del Dipartimento Finanze e Bilancio.

#### **Art. 15**

##### *(Revisione della Spesa Pubblica)*

Coerentemente con gli obiettivi programmatici di cui all'allegato Z della Legge 22 dicembre 2011 n. 200 e al fine di supportare efficacemente un processo di riduzione effettiva della spesa pubblica è dato mandato al Congresso di Stato di avviare a partire dal mese di gennaio 2013 un processo di analisi e revisione della spesa complessiva:

- della Pubblica Amministrazione;
- degli Enti del Settore Pubblico Allargato;
- delle Società ed Enti partecipati dallo Stato;
- delle società ed Enti che seppure non sono partecipati dallo Stato beneficiano di investimenti o contributi pubblici diretti o indiretti rilevanti al fine del loro equilibrio economico/patrimoniale.

Il processo di cui al comma precedente è affidato ad un apposito gruppo tecnico formato da un massimo di cinque membri scelti fra soggetti del settore pubblico e privato in possesso di adeguate competenze in materia contabile, amministrativa e di controllo di gestione, dei quali, tre sono nominati dal Congresso di Stato e due dal Consiglio Grande e Generale di cui uno indicato dalla maggioranza ed uno dall'opposizione. Il provvedimento di nomina del Consiglio Grande e Generale potrà prevedere anche gli eventuali compensi per tutti i membri del gruppo tecnico.

L'attività di analisi è tesa alla rilevazione delle aree di eccesso, inefficienza e incoerenza della spesa e deve potersi esplicitare:

- nell'analisi dei processi gestionali ed amministrativi;
- nell'analisi delle modalità di gestione ed erogazione dei servizi;
- nell'analisi delle forme e misure di contribuzione a diverso titolo alla sfera privata.

Sulla base delle risultanze dell'analisi di cui al comma precedente, entro il 31 maggio 2013 il Gruppo Tecnico dovrà evidenziare le criticità rilevate, la misura delle stesse e proporre gli interventi di correzione, presentando una relazione da sottoporre all'attenzione del Consiglio Grande e Generale.

Il Congresso di Stato, sulla base del processo di revisione della spesa di cui al presente articolo, formulerà e sottoporrà al Consiglio Grande e Generale, per la sua approvazione, un piano esecutivo di intervento di riduzione della spesa che comprenda l'implementazione delle necessarie norme e procedure.

Qualora gli effetti dell'attività di revisione non consenta un risparmio effettivo di costi coerente con gli obiettivi del richiamato allegato Z della Legge 22 dicembre 2011 n. 200, il Congresso di Stato è impegnato a proporre nell'ambito dell'assestamento di bilancio i tagli necessari alla realizzazione di tali obiettivi.

#### **Art. 16**

*(Trasparenza assegnazione contratti di fornitura e servizio)*

Entro il 30 giugno 2013 il Congresso di Stato è impegnato a realizzare un progetto di pubblicità e trasparenza dei contratti di fornitura di beni e servizi tra la pubblica amministrazione allargata ed il privato ovvero sarà reso disponibile un sito internet dove il cittadino, tramite autenticazione gratuita, potrà verificare in maniera chiara ed ordinata per Ente, tipologia di servizio e fornitura, l'assegnazione dei contratti di fornitura di beni e servizi fra il settore pubblico allargato e i privati.

#### **Art. 17**

*(Programmi lavori A.A.S.L.P)*

Nell'ambito degli stanziamenti previsti sul capitolo 1-5-2605 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per interventi su immobili di terzi" e sul capitolo 2-5-6440 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per investimenti", è di competenza esclusiva del Congresso di Stato definire l'esecuzione delle opere pubbliche e degli interventi cui deve provvedere – direttamente o indirettamente – l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici.

Sui capitoli di cui al comma primo trovano imputazione anche gli oneri per la progettazione delle opere e degli interventi definiti dal Congresso di Stato.

Sul capitolo 2-5-6440 sono, altresì, imputate le spese relative agli interventi tesi a migliorare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro in attuazione dell'articolo 10 del Decreto 27 settembre 2002 n.92.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, su opere e infrastrutture pubbliche, finanziati mediante gli stanziamenti previsti rispettivamente sul capitolo 1-5-2600 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione ordinaria" e sul capitolo 2-5-6444 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per spese di manutenzione straordinaria" sono effettuati nel

rispetto della programmazione annuale definita dall'A.A.S.L.P. in accordo con la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, l'Agricoltura e i Rapporti con l'A.A.S.L.P.

Il Congresso di Stato dispone l'erogazione di quote mensili dello stanziamento del Fondo di dotazione per manodopera spettante alla predetta Azienda, di cui ai capitoli 1-5-2590 e 2-5-6443.

Nell'ambito dello stanziamento previsto per l'esercizio 2013 sul capitolo 2-5-6440 "Fondo di dotazione A.A.S.L.P. per investimenti" sono destinati € 400.000,00 per gli interventi di tutela e gestione del Centro Storico di San Marino e Monte Titano.

### **Art. 18**

#### *(Agenda digitale)*

Al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dall'Agenda Digitale Europea, si dà mandato di valutare nell'ambito del tavolo di sviluppo l'istituzione, mediante apposita normativa, di un'Agenzia per lo Sviluppo Digitale, a supporto della strategia nazionale a breve e a lungo termine per accelerare lo sviluppo dell'infrastruttura digitale e promuovere la diffusione sul territorio nazionale dell'uso delle tecnologie, dei servizi e processi digitali.

Al fine di perseguire il prioritario obiettivo della modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, tale agenzia porrà in essere azioni coordinate dirette a:

- favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi;
- incentivare cittadini e imprese all'utilizzo di servizi digitali;
- promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi.

L'operato di tale Agenzia dovrà contribuire allo sviluppo di San Marino nella direzione della smart Community/City, in linea con le più sviluppate realtà internazionali, nell'ottica dell'ottimizzazione, attraverso le nuove tecnologie, dei processi gestionali e della comunicazione verso i cittadini.

### **Art. 19**

#### *(Finanziamento dei Partiti e Movimenti Politici)*

A parziale deroga dell'articolo 2 della Legge 23 novembre 2005 n.170, per l'anno 2013 il contributo dello Stato da erogare ai Partiti e Movimenti Politici pari ad € 1.204.217,04 è ridotto nella misura del 10% ed è pertanto stabilito in € 1.083.795,34. La predetta somma trova imputazione sul capitolo 1-2-1450.

### **Art. 20**

#### *(Ripartizione dei fondi e destinazione delle riserve alle Giunte di Castello)*

Al Congresso di Stato è riservata la facoltà di procedere, su proposta delle Giunte di Castello, alla ripartizione di fondi fra i capitoli 1-2-3810 "Assegni alle Giunte di Castello" e 2-2-7280 "Quota contributo Giunte di Castello destinata all'acquisto di beni patrimoniali".

Agli effetti dell'articolo 29 della Legge 24 febbraio 1994 n.22, l'A.A.S.L.P. è autorizzata a mettere a disposizione delle Giunte di Castello la somma di € 410.000,00 da imputare sui pertinenti capitoli del Bilancio di previsione dell'Azienda medesima.

E' istituito un tavolo permanente di confronto fra una delegazione del Congresso di Stato, formata dai Segretari di Stato con deleghe alle finanze, territorio e rapporti con le giunte di castello, e le Giunte di Castello in materia di programmazione dei lavori pubblici il quale dovrà essere riunito almeno una volta all'anno entro il mese di ottobre.

## **Art. 21**

*(Finanziamento Camera di Commercio)*

In deroga a quanto disposto dall'articolo 3 della Legge 26 maggio 2004 n.71, il contributo finanziario in favore della Camera di Commercio per l'esercizio finanziario 2013 è fissato in €100.000,00 con imputazione sul capitolo 1-4-3755 "Finanziamento Camera di Commercio (Art. 3, Legge n.71/2004)".

## **Art. 22**

*(Mutuo a pareggio)*

E' autorizzata l'accensione di un mutuo a pareggio del disavanzo di Bilancio per l'esercizio 2013 fino all'importo di € 31.423.485,01.

## **Art. 23**

*(Acquisizione di mezzi finanziari e provvedimenti di gestione della liquidità)*

Il Congresso di Stato è autorizzato a stipulare contratti di finanziamento con primari Istituti di Credito e/o con Enti del Settore Pubblico Allargato per l'erogazione di anticipazioni di cassa preliminari all'accensione del mutuo a pareggio dell'esercizio finanziario 2012 e per sopperire ad eventuali momentanee deficienze di cassa ai sensi degli articoli 30 e 31 della Legge 18 febbraio 1998 n. 30.

Sul capitolo 1-3-2760 "Interessi passivi su finanziamenti, anticipazioni e scoperti di conto corrente" trovano imputazioni gli oneri finanziari per l'esercizio 2013 relativi alle anticipazioni di cassa di cui al comma che precede.

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 19 della Legge 20 dicembre 1990 n. 156, gli accantonamenti delle risultanze attive dell'esercizio finanziario 2011 delle gestioni dei fondi pensioni sono rinviati a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 secondo un piano di accantonamento triennale. Ai fini di garantire al "Fondo di accantonamento Gestione Pensioni" un'adeguata redditività alle risultanze attive 2011 viene stanziato l'importo di €500.000,00 per l'esercizio finanziario 2013 sul cap. 1-10-4707 "Oneri remunerazione forfettaria Fondo accantonamento Gestione Pensioni". Sulla base del piano di accantonamento verrà adeguato per gli anni 2014, 2015 e 2016 l'importo del predetto stanziamento.

## **Art. 24**

*(Costituzione di un istituto finanziario pubblico)*

E' dato mandato al Congresso di Stato di predisporre e presentare al Consiglio Grande e Generale, entro il 31 marzo 2013, un progetto di legge per la costituzione di un istituto finanziario pubblico nel quale conferire parte del patrimonio disponibile dello Stato al fine di una sua gestione più efficiente e redditizia e sulla base del quale l'istituto possa acquisire mezzi finanziari per supportare lo sviluppo del sistema economico e il fabbisogno finanziario dello Stato.

L'istituto finanziario di cui al comma precedente dovrà operare nella forma della società per azioni a completa partecipazione statale, con vincolo di inalienabilità delle quote, ed il suo atto costitutivo e lo statuto saranno definiti da apposito provvedimento di legge.

L'acquisizione di mezzi finanziari da parte dell'Istituto potrà avvenire mediante operazioni di cartolarizzazione del patrimonio pubblico disponibile in esso conferito, le quali dovranno essere autorizzate da appositi decreti delegati. Per ogni operazione, i predetti decreti dovranno individuare i beni immobili materiali ed immateriali destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli o dei concedenti i finanziamenti. I beni oggetto delle operazioni di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato da quello della società e da quello relativo ad

eventuali altre operazioni. Sul patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di qualsiasi creditore diverso dai portatori dei titoli emessi dalla società ovvero dai concedenti i prestiti. Lo Stato si costituisce garante per il rimborso dei titoli emessi dalla società, dei finanziamenti da essa eventualmente contratti e per il pagamento degli interessi.

## **Art. 25**

### *(Convenzionamenti per prestiti agevolati)*

Il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi, per il 2013, con gli Istituti di Credito disponibili per l'erogazione dei prestiti a tasso agevolato di cui ai punti seguenti, nei limiti in essi previsti, con imputazione degli oneri conseguenti a carico dello Stato, anche per i prestiti pregressi, sui pertinenti capitoli di spesa:

- a) *Convenzionamenti agevolati per l'Agricoltura* di cui alle Leggi 11 marzo 1981 n. 22 e 20 settembre 1989 n. 96 fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 2.000.000,00;
- b) *Convenzionamenti agevolati per gli studenti* di cui alla Legge 21 gennaio 2004 n. 5 e al Decreto Delegato 2 ottobre 2009 n.139 fino a concorrenza dell'importo complessivo di €155.000,00;
- c) *Convenzionamenti agevolati per l'Edilizia Sovvenzionata* di cui alla Legge 15 dicembre 1994 n.110 e successive modifiche ed integrazioni fino a concorrenza dell'importo massimo di € 15.000.000,00;
- d) *Convenzionamenti agevolati per eliminazione barriere architettoniche* di cui all'articolo 154 della Legge 19 luglio 1995 n. 87, fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 250.000,00;
- e) *Convenzionamenti agevolati alle imprese per la Ricerca* di cui alla Legge 27 gennaio 2006 n. 19 e del Decreto Delegato 1 dicembre 2006 n. 126, modificato con Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n. 126 e Decreto Delegato 10 marzo 2008 n. 44, fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 5.000.000,00;

Al fine di razionalizzare in un unico strumento gli interventi di supporto del credito alle imprese è dato mandato al Congresso di Stato di riformare e unificare con decreto delegato da emanarsi entro il 31 marzo 2013, le normative di cui alla Legge 13 dicembre 2005 n. 179 "*Convenzionamenti agevolati per interventi comparto turistico – commerciale*", alla Legge 28 gennaio 1993 n. 13 "*Convenzionamenti agevolati per le imprese*" ed alla Legge 3 agosto 2009 n. 109 "*Credito Agevolato straordinario a sostegno delle attività economiche*" e loro successive modificazioni. A tale proposito il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi per l'esercizio 2013 con gli Istituti di Credito disponibili fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 15.000.000,00. Gli oneri a carico dello Stato per la contribuzione in conto interessi relativi ai finanziamenti di cui al presente comma troveranno imputazione sul capitolo 2-4-7226 "Contributo in conto interessi e in conto canoni per gli interventi a sostegno delle attività economiche".

Ai sensi dell'articolo 9 della Legge 3 agosto 2009 n. 109 sul Cap. 2-4-7227 "Contributi in conto interessi e in conto canoni per Credito Agevolato straordinario a sostegno delle attività economiche (Legge n. 109/2009)" è stanziato per l'esercizio 2013 l'importo di € 1.800.000,00 relativo agli oneri di competenza sui finanziamenti autorizzati.

Sui capitoli 2-4-7225 "Finanziamento interventi comparto turistico – commerciale" e 2-4-7220 "Contributo in c/to interessi per crediti agevolati alle imprese (L.13.11.85 n.139 - L. 26.1.93 n. 13 – L.19.3.96 n. 35) e incentivi finanziari ex Art. 6, Legge n.134/1997" continuano a trovare imputazione gli oneri relativi ai prestiti pregressi.

Allo scopo di promuovere il recupero e la valorizzazione dei Centri e Nuclei Storici, degli edifici di rilevante interesse storico ambientale e culturale nonché dei manufatti ubicati nel Sito UNESCO gli effetti del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.86 e del Decreto Delegato 5 maggio 2010 n.87 sono prorogati all'anno 2013; a tale scopo, il termine di presentazione delle domande per il godimento dei benefici in esso previsti è stabilito al 30 ottobre 2013.

Lo stanziamento previsto sul capitolo 2-5-6640 "Contributo a carico dello Stato sugli interessi e prestiti per il recupero di Centri e Nuclei Storici" è, altresì, volto a finanziare i residui

oneri relativi ai contributi in conto interessi a carico dello Stato per i prestiti pregressi relativi al recupero del Nucleo Storico di Montegiardino.

#### **Art. 26**

*(Trasparenza effettiva dei Beneficiari Effettivi del Sistema Bancario e Finanziario)*

I Beneficiari effettivi con le rispettive quote societarie delle Società Bancarie e Finanziarie Sammarinesi dovranno essere pubblicate sul sito ufficiale della struttura organizzativa di cui sono beneficiari effettivi.

#### **Art. 27**

*(Promozioni ed incentivazioni nel settore energetico)*

Sul capitolo 2-5-6435 denominato "Fondo per interventi finalizzati al risparmio energetico, idrico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e al contenimento delle fonti di inquinamento" è previsto per l'esercizio finanziario 2013 uno stanziamento di € 350.000,00 teso a finanziare:

- a) gli incentivi previsti all'articolo 2, comma 1, del Decreto Delegato 21 settembre 2009 n.128 e successive modificazioni;
- b) i sovraccosti di cui all'articolo 7, commi secondo, terzo e quarto del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.89 e successive modificazioni sostenuti dall'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici;
- c) gli oneri relativi al riconoscimento di incentivi per l'acquisto di autoveicoli ad uso civile a basso impatto ambientale ad alimentazione elettrica o ibrida nonché alla trasformazione di veicoli già immatricolati. La quota dello stanziamento previsto sul capitolo 2-5-6435 da destinarsi a tale finalità è pari ad € 125.000,00. La definizione dell'entità e tipologia degli incentivi e le modalità di riconoscimento degli stessi saranno individuati mediante decreto delegato;
- d) gli ulteriori costi ed oneri finalizzati ad interventi connessi al risparmio energetico ed idrico ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili di cui alla Legge 7 maggio 2008 n. 72 e relativi decreti delegati attuativi.

Allo scopo di incentivare l'attuazione di interventi di riqualificazione edilizia ed impiantistica e di promuovere l'esecuzione di azioni volte al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'esistente patrimonio edilizio, gli effetti del Capo VII del Decreto Delegato 17 luglio 2012 n.84 sono prorogati all'anno 2013; a tale scopo, il termine di presentazione delle domande per il godimento dei benefici in esso previsti è stabilito al 30 ottobre 2013.

L'articolo 39, comma 7, della Legge 7 maggio 2008 n.72 è così sostituito:

“7. L'insediamento degli impianti con potenza nominale maggiore a 20 kW è possibile solo in zone urbanistiche classificate dalla Legge 29 gennaio 1992 n.7 e successive modificazioni quali Zone per i Servizi, Zone D, Zone D1 o Zone D2.”.

Nelle zone urbanistiche classificate dalla Legge 29 gennaio 1992 n.7 quali “Zone E: aree agricole”, è consentito unicamente l'insediamento di impianti fotovoltaici “su edifici” con potenza nominale non superiore a 20 kW e di impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, come rispettivamente definiti alle lettere b) e d) del comma primo dell'articolo 2 del Decreto Delegato 25 giugno 2009 n.92 e successive modificazioni. L'installazione di impianti fotovoltaici non è, comunque, consentita nelle aree incluse nel perimetro delle Riserve Naturali e delle Riserve Naturali Integrali istituite all'interno delle “Aree Naturalistiche Tutelate” di cui all'articolo 31, della Legge n.7/1992.

## **Art. 28**

*(Interventi straordinari volti alla riqualificazione energetica dell'esistente patrimonio edilizio)*

Per ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici esistenti e ridurre le conseguenti emissioni di sostanze nocive e di gas serra in atmosfera, nonché i costi nazionali per l'approvvigionamento energetico; in linea con le previsioni del vigente PEN e in attuazione degli impegni derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, entro il 31 marzo 2013 sono attuati mediante decreto delegato i seguenti interventi:

- a) l'accorpamento e la sistematizzazione in un unico testo delle norme dettate dai decreti delegati attuativi e di revisione della Legge 7 maggio 2008 n.72 al fine di semplificarne la consultazione e di coordinare ed armonizzare le vigenti disposizioni con le nuove prescrizioni che verranno introdotte a mente delle successive lettere del presente comma;
- b) la semplificazione delle procedure e delle documentazioni necessarie per l'accesso agli incentivi economici, fiscali ed edilizi previsti dalle norme in materia di risparmio energetico;
- c) l'introduzione di specifici incentivi economici a fondo perduto mirati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli involucri edilizi del patrimonio esistente, quali la realizzazione di termo-cappotti, di pareti ventilate, di coperture verdi ovvero la sostituzione degli infissi;
- d) l'istituzione di un registro delle imprese qualificate alla realizzazione degli interventi di cui al punto precedente, a cui le imprese interessate potranno accedere previa frequentazione di corsi di formazione specifici, inerenti le modalità tecniche di corretta esecuzione degli interventi per il risparmio energetico in edilizia, organizzati dal CFP in accordo con le associazioni di categoria;
- e) l'introduzione di norme che agevolino la realizzazione di interventi per la riqualificazione energetica complessiva degli edifici condominiali, prevedendo la possibilità di attuare tali interventi anche in assenza dell'unanimità di consenso da parte dei proprietari;
- f) l'introduzione di controlli in corso d'opera, effettuati in modo sistematico dagli Uffici dello Stato sulla realizzazione degli interventi oggetto degli incentivi di cui al superiore punto c);
- g) l'abbattimento, nella misura del 50%, della rendita catastale ai fini della tassazione per gli immobili che abbiano una Classe di prestazione energetica invernale uguale o superiore alla Classe B.
- h) l'istituzione di una tassa di scopo sulle emissioni in atmosfera da combustione di gas metano da applicarsi sulle forniture civili di gas metano ad esclusione del primo scaglione di consumo previsto dai regolamenti tariffari vigenti.

Con riferimento al precedente comma 1) punto h) gli introiti della tassa di scopo andranno a finanziarie in parte ulteriori incrementi degli stanziamenti relativi al successivo articolo 49 comma 1 punto b) ed in parte gli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio di cui al punto c) comma 1 del presente articolo.

## **Art. 29**

*(Disposizioni diverse per l'impiego di fondi per lo sviluppo)*

I fondi stanziati sui cap. 1-1-1810 "Oneri per lo sviluppo delle relazioni con l'Unione Europea e lo Spazio Economico Europeo" 1-1-1825 "Spese per iniziative collegate alle attività degli Organismi Europei ed internazionali" e 1-1-1970 "Oneri per le relazioni internazionali" saranno destinati al finanziamento di spese relative a formazione, consulenze, borse di studio e convenzioni con collaboratori esterni per l'attività di studi specifici e per l'organizzazione di convegni sia a San Marino che all'estero, alla copertura di spese di viaggio e di ospitalità di personale specializzato, alla raccolta di materiale e informazioni.

Le somme stanziare nell'esercizio finanziario 2012 sul capitolo 1-3-2305 "Iniziativa ed oneri per la promozione e lo sviluppo del sistema economico" possono essere impegnate e utilizzate in

conto residui nell'esercizio 2013 allo scopo di dare continuità a progetti e/o collaborazioni già avviati nell'esercizio corrente e da proseguire nell'esercizio 2013.

### **Art. 30**

*(Promozione ed incentivi per il comparto turistico – commerciale e le attività consortili)*

I fondi stanziati per l'esercizio finanziario 2013 sul Cap. 1-4-2396 "Fondo per la promozione ed incentivi per il comparto turistico – commerciale e le attività consortili" sono così destinati:

- a) € 100.000,00 quale contributo dello Stato alle attività del Consorzio Fidi della Repubblica di San Marino;
- b) € 5.000,00 per contributi alle Associazioni di Categoria ai fini dell'organizzazione e realizzazione di corsi per la formazione professionale degli operatori del commercio di cui all'articolo 20 della Legge 26 luglio 2010 n. 130.

### **Art. 31**

*(Progetto San Marino Card)*

Sul Capitolo 1-3-2385 "Oneri di funzionamento San Marino Card" sono stanziati per l'esercizio 2013 € 200.000,00 destinati al sostenimento degli oneri di funzionamento, miglioramento e promozione del progetto San Marino Card anche al fine di sostenere lo sviluppo del settore turistico - commerciale.

### **Art. 32**

*(Proroga provvedimenti fiscali straordinari)*

L'imposta straordinaria istituita all'articolo 50 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 è estesa anche ai redditi 2012. In ragione di quanto precede l'imposta addizionale da riscuotersi entro l'esercizio finanziario 2013 è applicata nella misura del 15% dell'imposta netta dovuta per l'esercizio 2012. Restano escluse dalla base di applicazione dell'imposta le ritenute operate a titolo definitivo e le imposte in regime di tassazione separata. L'imposta viene riscossa entro il 30 giugno 2013 nell'ambito del processo di dichiarazione dei redditi 2012.

In relazione al comma che precede continuano ad applicarsi in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo, terzo, sesto, settimo, ottavo e nono comma, della Legge n.184/2011 nonché quelle dell'articolo 35 commi 3, 4 e 5, della Legge 22 dicembre 2011 n.200. A tale proposito i riferimenti dei predetti articoli di legge all'anno 2011 sono da intendersi all'anno 2012.

L'imposta minima sul reddito di cui all'articolo 38 della Legge 22 dicembre 2011 n.200 è estesa ai redditi 2013 nelle medesime modalità ed ammontare in esso previsti. Oltre alle disposizioni del suddetto articolo continuano ad applicarsi in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 16 del Decreto Legge n.31 del 28 marzo 2012.

L'applicazione dell'imposta speciale straordinaria sui beni di lusso di cui all'articolo 54, primo comma, punto b), della Legge 22 dicembre 2010 n. 194, è estesa all'esercizio 2013 nella misura contenuta nel decreto delegato da adottare entro il 28 febbraio 2013. Tale decreto dovrà contenere l'indicazione di una fascia di esenzione oggettiva in relazione al bene, nonché l'assoggettamento all'imposta di tutti i beni di cui al richiamato articolo 54 ancorché indicati come beni strumentali dal proprietario/possessore.

### **Art. 33**

*(Disposizioni fiscali in materia di assicurazioni)*

E' dato mandato al Congresso di Stato di introdurre con decreto delegato da emanarsi entro il 31 marzo 2013 un apposito regime di tassazione del ramo danni dell'attività assicurativa svolta

nella Repubblica di San Marino e/o avente per oggetto rischi giuridicamente ricompresi nel territorio della Repubblica. Il predetto regime fiscale dovrà prevedere l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo definitivo da applicarsi sui premi pagati dai soggetti assicurati nella misura del 4% e determinare i meccanismi per evitare che l'onere dell'imposta ricada sul consumatore incentivando la riduzione dei premi stessi.

E' dato mandato altresì al Congresso di Stato di introdurre mediante decreto delegato:

- apposite disposizioni in materia di segregazione dei patrimoni di imprese assicurative e riassicurative investiti nel settore finanziario sammarinese, compresi i patrimoni dei Fondi previdenziali e sociali, e conseguentemente di disciplinarne il regime fiscale ad essi applicabile;
- apposite disposizioni in materia di risarcibilità nella Repubblica di San Marino dei danni di responsabilità civile auto derivanti da micro-invalidità permanenti.

#### **Art. 34**

*(Regime fiscale del lavoro frontaliero)*

E' dato mandato al Congresso di Stato di disciplinare con apposito decreto delegato da emanarsi entro il 31 marzo 2013 il regime di applicazione di uno sgravio fiscale da riconoscere ai lavoratori frontalieri da determinare sulla base della differenza fra l'ammontare dell'imposta sammarinese di competenza dell'esercizio fiscale 2011 applicata alle retribuzioni e l'ammontare del credito d'imposta, riferito a detta imposta, riconosciuto nel medesimo anno dall'amministrazione fiscale del paese di residenza.

Lo sgravio di cui al comma precedente potrà essere riconosciuto solo ai lavoratori con retribuzioni annue lorde inferiori o uguali ad euro 30.000,00 e presupposto per il riconoscimento dello sgravio è l'aver presentato la dichiarazione dei redditi per l'esercizio fiscale di riferimento nel paese di residenza.

Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle del relativo decreto delegato si applicano con riferimento ai redditi 2011 e potranno essere estese agli esercizi fiscali 2012 e 2013 con specifica disposizione nelle successive Leggi di Bilancio o di Variazione del Bilancio.

Lo sgravio è liquidato dal datore di lavoro con facoltà di recupero dalle ritenute alla fonte sul lavoro dipendente operate in qualità di sostituto d'imposta.

Il presente articolo abroga le disposizioni di cui all'articolo 37 della Legge 22 Dicembre 2011 n.200.

#### **Art. 35**

*(Imposta Valore Aggiunto)*

Il Congresso di Stato è impegnato a presentare entro il 30 settembre 2013 una proposta normativa per introdurre il sistema d'imposta indiretta sul valore aggiunto (IVA), in linea con gli standard internazionali e le direttive comunitarie.

#### **Art. 36**

*(Imposta Straordinaria sugli immobili)*

A parziale modifica delle disposizioni di cui all'articolo 36 della Legge 22 dicembre 2011 n. 200, è dato mandato al Congresso di Stato di emanare entro il 31 gennaio 2013 il decreto delegato dal predetto articolo di legge al fine di variare la misura di applicazione dell'imposta di competenza dell'esercizio finanziario 2012 in misura tale da consentire un gettito complessivo non inferiore ad € 10 milioni e nel contempo incrementare i profili di esenzione riferiti agli immobili di civile abitazione sede di dimora effettiva del contribuente, quelli riferiti agli immobili sede di esercizio effettiva di attività economiche ed ai terreni agricoli. Quanto preceder anche il fine di perseguire l'obiettivo dell'esenzione totale dell'unità immobiliare destinata ad uso abitativo di piccole e medie dimensioni.

L'imposta così come modificata per effetto del comma che precede è applicata anche all'esercizio fiscale 2013.

Con riferimento al comma che precede, sulla base dei risultati dall'attività di *spending review* di cui al precedente articolo 15 l'ammontare dell'imposta per l'esercizio 2013 potrà essere ulteriormente ridotto nel rispetto degli equilibri di bilancio.

#### **Art.37**

*(Obblighi di dichiarazione dei redditi da partecipazione societarie)*

A partire dall'anno 2012 è fatto obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dei proventi, di utili distribuiti da società di capitali, indipendentemente dai profili di imponibilità degli stessi.

#### **Art. 38**

*(Contributo di solidarietà)*

Al fine di finanziare provvedimenti normativi a favore delle persone inoccupate e dei lavoratori dipendenti che stanno usufruendo degli ammortizzatori sociali, viene introdotta, per l'anno 2013, una tassa di solidarietà pari allo 0,10% dei redditi lordi complessivi percepiti dai dipendenti di qualunque settore, ad eccezione di una fascia di esenzione pari a €. 10.000,00. Tali risorse verranno imputate sul Cap. 2.4.7460 "Fondo Speciale per interventi sull'occupazione e contenimento costo del lavoro".

#### **Art. 39**

*(Modifiche all'art. 5 del Decreto 27 ottobre 2003 n.135)*

Dopo il comma 4 dell'articolo 5 del Decreto 27 ottobre 2003 n. 135, così come modificato dall'articolo 100 della Legge 22 dicembre 2010 n. 194, è inserito il seguente comma 5:

"Le unità da diporto iscritte nei registri dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima in base all'articolo 4 della Legge 30 novembre 2004 n.164 sono esentate dall'assolvimento dell'imposta monofase per l'importazione, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- a) abbiano una lunghezza in metri (mt) uguale o superiore a 10mt, risultante da apposita dichiarazione di conformità rilasciata dal cantiere nautico o da apposita dichiarazione di un organismo tecnico autorizzato ai sensi della predetta legge;
- b) siano di proprietà di soggetti esteri e siano stazionate al di fuori delle acque territoriali di Stati con i quali la Repubblica di San Marino ha accordi di armamento o utilizzo portuale per le attività delle proprie unità da diporto;
- c) l'operatore estero abbia stipulato un accordo con la CAA MNA SMR per l'applicazione di uno specifico tariffario per unità da diporto aventi le caratteristiche di cui ai precedenti punti."

#### **Art. 40**

*(Regime fiscale straordinario delle perdite d'esercizio per gli operatori del settore finanziario)*

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 21 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni, i soggetti di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165, per le perdite fiscali pregresse relative al quadriennio 2009-2012, possono optare per il riporto integrale (100%) delle medesime senza alcun limite di tempo, a condizione che l'opzione venga esercitata entro e non oltre il 31 marzo 2013.

Per l'esercizio della predetta opzione, i soggetti interessati dovranno pagare un'imposta sostitutiva del 1,5% da calcolarsi sull'importo totale delle perdite pregresse realizzate nel periodo sopra indicato, al netto di quanto già utilizzato ai sensi della normativa attualmente vigente.

L'imposta sostitutiva di cui al comma precedente non potrà essere oggetto di compensazione e dovrà essere interamente pagata entro i termini per l'esercizio dell'opzione. Con il pagamento si perfeziona l'esercizio dell'opzione.

Le perdite fiscali riportabili ai sensi della presente disposizione potranno essere scomutate dai redditi fiscali dei periodi d'imposta successivi nell'ammontare massimo del 60% e con precedenza, fino al loro completo utilizzo, rispetto ad altre eventuali perdite fiscali di periodi d'imposta successivi che potranno essere utilizzate nel limite del restante 40% secondo le ordinarie disposizioni.

In caso di esercizio dell'opzione ai sensi della presente disposizione ed in deroga a quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 47 della Legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni (Termine per la notifica dell'avviso di accertamento), relativamente ai periodi d'imposta del quadriennio 2009-2012, i termini per la notifica dell'avviso di accertamento sono prorogati di due anni.

Qualora si verifichi un minor riconoscimento delle perdite fiscali oggetto dell'opzione, in applicazione delle ordinarie disposizioni fiscali, l'imposta sostitutiva corrispondente pagata dal contribuente sarà considerata a titolo di acconto dell'imposta generale sui redditi nell'esercizio in cui diventerà definitiva la rettifica medesima.

Il mantenimento dei benefici previsti dalla presente disposizione, in caso di operazioni straordinarie di fusione/scissione aziendale che coinvolgono i soggetti interessati, dovrà essere oggetto di interpello preventivo ai sensi del Decreto Legge 26 ottobre 2010 n. 172.

#### **Art. 41**

*(Modifiche alla Legge 17 novembre 2005 n.165 ed alla Legge 17 giugno 2008 n.92 ed alla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche ed integrazioni)*

Dopo il comma 4 dell'articolo 52 della Legge 165 del 17 novembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni è inserito il seguente comma 5:

“5. Gli atti di circolazione dei beni e dei diritti oggetto dell'avvenuta cessione di cui ai commi precedenti, recano l'indicazione degli estremi di pubblicazione.”

E' dato mandato al Congresso di Stato di riformare mediante decreto delegato il regime delle sanzioni pecuniarie amministrative di competenza della Banca Centrale e dell'Agenzia di Informazione Finanziaria anche al fine di rendere più graduale l'applicazione delle sanzioni rispetto alla gravità della violazione e ridefinire il regime delle impugnazioni. Il predetto procedimento dovrà altresì chiarire i principi ai quali le responsabilità degli organi sociali devono uniformarsi.

#### **Art. 42**

*(Mandati di pagamento a favore di contribuenti iscritti a ruolo)*

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 della Legge 23 maggio 2007 n. 44 (Ordinativi di pagamento per soggetti iscritti a ruolo) sono così modificati:

2) “In relazione al comma precedente, il Dipartimento Tesoreria, su richiesta del Dipartimento Esattoria, corrisponde direttamente all'Esattore le somme a credito dei contribuenti inadempienti, già liquidate dallo Stato e dagli Enti del Settore Pubblico Allargato a mezzo di ordinativo di pagamento, fino alla concorrenza del debito relativo all'iscrizione a ruolo maggiorato degli interessi, delle sanzioni e delle spese previste dalla legge, alla data della richiesta; il Dipartimento Tesoreria corrisponde altresì al contribuente l'eventuale residuo del credito al netto delle somme versate all'Esattore.

3) Ad avvenuta corresponsione delle somme, il Dipartimento Esattoria è tenuto a dare comunicazione al contribuente dell'estinzione di tutto, o parte, del debito.”.

L'articolo 9 della Legge n. 174/2004 è così modificato:

“È ammessa opposizione agli atti esecutivi attraverso istanza scritta al Commissario della Legge da parte del debitore o del terzo che vanta diritti sui beni pignorati, entro il termine di 30 giorni dalla data del pignoramento.

Il debitore può presentare opposizione in fase esecutiva soltanto nel caso in cui:

- rilevi violazione delle norme che stabiliscono la pignorabilità dei beni;
- rilevi irregolarità formale del titolo esecutivo o della notifica dello stesso.

La decisione sulla opposizione avviene a norma dell'articolo 5 della Legge 30 aprile 2002 n. 59.”.

### **Art.43**

#### *(Tavolo di Confronto sullo Sviluppo Economico)*

Visto l'articolo 24 della Legge 22 dicembre 2012 n.200, il Progetto Strategico Pluriennale di Sviluppo del Sistema Economico Sammarinese costituisce l'obiettivo di una prospettiva condivisa, assunta come valore strategico dalle forze politiche, per gestire la complessa fase di transizione del sistema San Marino ed impostare le nuove condizioni e i caratteri dello sviluppo con il più ampio e responsabile concorso di contributi. La rilevanza assunta dalle relazioni internazionali, dalle evoluzioni della collocazione europea del Paese, e in particolare il livello strategico di massima priorità dei rapporti bilaterali con la Repubblica Italiana, vanno considerati come il contesto con cui armonizzare la crescita ed il futuro del Paese. In questo cammino è essenziale il coinvolgimento delle rappresentanze sociali ed economiche, e la ricerca di un ragionevole livello di condivisione tra le forze politiche, negli ambiti politico-istituzionali più opportuni ed adeguati alle complessità del passaggio. La visione strategica e la programmazione concreta necessitano di un presidio attento, permanente, rappresentativo ed autorevole al fine di trasformare le dichiarazioni in fatti concreti e realizzati.

E' dato mandato al Congresso di Stato di avviare un tavolo di confronto – aperto ai contributi del mondo della politica, delle forze economiche e delle rappresentanze sindacali – impegnato nella formulazione di proposte per l'elaborazione entro il 30 aprile 2013 di un piano strategico pluriennale di sviluppo economico.

Le proposte che scaturiranno dal Tavolo di confronto verranno sottoposte al Consiglio Grande e Generale per il loro esame.

### **Art. 44**

#### *(Disposizioni in materia di pubblico impiego)*

Le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della Legge 22 dicembre 2010 n. 194 e del Decreto Delegato 31 gennaio 2011 n. 19 sono applicate anche nell'anno 2013 con facoltà del Congresso di Stato di integrare le norme del predetto Decreto qualora ritenuto necessario anche in funzione dei risultati della *spending review*.

Il dipendente del Settore Pubblico Allargato che nell'anno 2013 matura i requisiti di cui al 4° comma dell'articolo 6 della Legge n. 157/2005 è collocato a riposo o dimesso dal servizio a far data dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dei requisiti. Tale disposizione non si applica con riferimento al personale sanitario dirigente dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, per i quali, al verificarsi delle predette condizioni, il collocamento a riposo è subordinato da apposita decisione motivata della Direzione Generale ISS.

Le autorizzazioni di spesa relative al conferimento ed alla proroga di incarichi professionali, di consulenza e di collaborazione gravanti sui Bilanci degli Enti del Settore Pubblico Allargato e delle Aziende Autonome di Stato sono deliberate dai competenti Organi degli Enti ed Aziende Autonome medesime a seguito dell'acquisizione di parere vincolante del Congresso di Stato.

La delibera congressuale con la quale si formalizza il predetto parere indica espressamente l'ammontare della spesa oggetto del procedimento di autorizzazione.

Al fini di estendere il controllo di legittimità agli atti di spesa di cui al terzo comma del presente articolo, l'articolo 107, comma terzo, lettera d) della Legge 18 febbraio 1998 n.30 è così sostituito:

“d) le deliberazioni degli Enti del Settore Pubblico Allargato e delle Aziende Autonome di Stato relative alla progettazione e realizzazione di opere ed impianti, all'acquisizione di attrezzature e di altri beni patrimoniali nonché al conferimento di incarichi professionali, di consulenza e di collaborazione di importo superiore al limite fissato dal Regolamento di Contabilità;”

I Direttori, i responsabili ed i dipendenti degli Enti del Settore Pubblico Allargato e delle Aziende Autonome di Stato sono personalmente e solidalmente responsabili, nei limiti delle rispettive competenze, quando autorizzano, ordinano di dare corso, danno corso o concorrono a dare corso con il loro comportamento a spese relative ad atti e contratti non divenuti esecutivi.

Il Congresso di Stato è autorizzato ad emanare, mediante decreto delegato e/o proprie deliberazioni, le direttive per la gestione amministrativa, organizzativa e contabile:

- a) di Unità Operative (UO) di nuova istituzione ai sensi della Legge n.188/2011 e relativo Allegato A non ancora attivate nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente legge e l'effettivo avvio delle UO medesime;
- b) del Dipartimento Funzione Pubblica nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente legge e la nomina della Direzione Generale della Funzione Pubblica.

#### **Art. 45**

*(Modifica all'articolo 5 della Legge 29 novembre 1991 n. 149)*

Nelle more della revisione della normativa in materia di cooperative l'articolo 5 comma 2 della Legge 29 novembre 1991 n. 149, è così modificato:

“Il Cancelliere, verificata unicamente la regolarità formale della documentazione, entro dieci giorni dalla richiesta di iscrizione, iscrive la società cooperativa nel Registro Pubblico delle Cooperative ovvero emette provvedimento di motivato diniego da notificarsi al soggetto che ne ha richiesto l'iscrizione.”

Dopo il comma due dell'articolo 5 della Legge 29 novembre 1991 n. 149, è inserito il seguente comma:

“Qualora il Cancelliere rifiuti l'iscrizione al Registro Pubblico delle Cooperative nel termine di cui al comma che precede, il notaio, o, in difetto, l'amministratore, ovvero la Commissione per la Cooperazione, ovvero ciascun socio, può ricorrere al Commissario della Legge entro trenta giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento di diniego ovvero dalla scadenza del termine entro il quale il Cancelliere avrebbe dovuto emettere il provvedimento. In questo caso, il Commissario della Legge, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla Legge, ordina con decreto l'iscrizione della società nel Registro. In caso di diniego dell'iscrizione della società nel Registro, il decreto del Commissario della Legge è soggetto a reclamo davanti al Giudice d'Appello nei trenta giorni successivi alla notificazione.”.

#### **Art. 46**

*(Disposizioni in materia di licenze)*

Nelle more di presentazione da parte del Governo di un progetto di legge che andrà a modificare la Legge n. 129/2010 andando altresì a definire i criteri per qualificare l'attività prevalente, i termini di cui all'articolo 43, commi 1 e 3, della Legge 23 luglio 2010 n.129 sono prorogati al 30 giugno 2013.

Il termine di cui all'articolo 43, comma 2, della Legge 23 luglio 2010 n.129 e successive modifiche e integrazioni è prorogato al 31 dicembre 2013.

Il comma 1 dell'articolo 58 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è così modificato:

“Ai sensi della presente legge è vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli pirotecnici e polveri destinate alla ricarica delle cartucce per armi da fuoco privi della marcatura CE del tipo.”.

Dopo l'articolo 69 della Legge 10 agosto 2012 n.122 è inserito il seguente articolo:

**“Art. 69 bis**

“Le comunicazioni di denuncia delle armi già in possesso del soggetto prima dell'entrata in vigore della presente legge nonché gli adempimenti relativi ai luoghi di custodia delle medesime devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2013.”.

**Art. 47**

*(Parco Scientifico e Tecnologico)*

Visto il *Memorandum of Understanding* per la realizzazione del Parco Scientifico e Tecnologico San Marino – Italia, sottoscritto il 6 novembre 2012 dal Governo della Repubblica di San Marino, dai Presidenti delle Province di Rimini e di Pesaro e Urbino, dall'Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani, dall'Università della Repubblica di San Marino, dalle Associazioni di categoria di San Marino, di Rimini e di Pesaro e Urbino, ai fini di dare esecutività allo stesso e di concludere così l'attività preparatoria per la realizzazione del sopraindicato Parco e alla costituzione e al funzionamento dello stesso, si istituisce il capitolo 1-4-3705 “Oneri di avvio e funzionamento Parco Scientifico e Tecnologico San Marino - Italia” con uno stanziamento per l'esercizio 2013 di € 300.000,00. Le risorse del predetto capitolo potranno essere impiegate:

- sino all'importo massimo di € 100.000,00 per il sostenimento di oneri di consulenze e prestazioni professionali;
- sino all'importo massimo di € 50.000,00 per realizzazione del piano di comunicazione e la produzione di materiale pubblicitario ed eventi;
- sino all'importo massimo di € 150.000,00 per l'erogazione di servizi volti all'innovazione tecnologica.

Sul capitolo in entrata 462 “Proventi derivanti da servizi per l'innovazione tecnologica - Parco Scientifico Tecnologico San Marino - Italia” troveranno imputazione i proventi derivanti dall'erogazione dei servizi, da definirsi con apposito decreto delegato, a supporto dell'innovazione tecnologica diretti alle imprese sammarinesi ed estere.

Alle spese per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative alla realizzazione del Parco Scientifico e Tecnologico si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 60.

**Art. 48**

*(Disposizioni in materia di sviluppo)*

Il Congresso di Stato, per il tramite dei Segretari di Stato competenti, è impegnato a promuovere all'interno del Tavolo dello Sviluppo di cui all'articolo 43 il necessario confronto per giungere, entro l'approvazione della Legge di assestamento di Bilancio, alla definizione di apposita normativa che vada a regolare l'esercizio di attività commerciali al dettaglio con licenza di esercizio intestata a imprenditori o soggetti giuridici non residenti e che tenga conto degli equilibri e delle scelte strategiche del settore commerciale; ciò anche a modifica delle procedure previste dall'articolo 21 della Legge 130/12 e nelle more del Piano di Valorizzazione del Commercio.

Il Congresso di Stato, per il tramite dei Segretari di Stato competenti, è impegnato a promuovere all'interno del Tavolo dello Sviluppo di cui all'articolo 43 il necessario confronto per la definizione di un progetto di riconversione delle aree a destinazione industriale funzionale all'insediamento di attività commerciali al dettaglio. Il progetto di riconversione dovrà tenere conto degli aspetti relativi a: gestione commerciale; riqualificazione degli immobili interessati; flussi generati dal nuovo polo commerciale anche in riferimento agli spazi adibiti a parcheggio; effetti sul

sistema dell'accessibilità e della mobilità, sull'ambiente e in generale sul sistema urbanistico della zona e dell'insieme del territorio.

Il Congresso di Stato al fine di promuovere la nascita di nuove imprese, di attivare investimenti, è impegnato a promuovere all'interno del Tavolo dello Sviluppo di cui all'articolo 43 il necessario confronto per la definizione di un progetto, per i settori che saranno ritenuti strategici, che preveda convenzionamenti tra Governo ed imprese sulla base di ampi e diversificati elementi di competitività, oltre alla componente fiscale.

#### **Art. 49**

*(Strumenti di protezione sociale)*

Le risorse finanziarie pari a € 600.000,00 stanziare sul capitolo 1-3-2409 "Fondo per interventi connessi alla politica dei redditi" per l'esercizio 2013 sono finalizzate:

- a) al rimborso all'Istituto per la Sicurezza Sociale delle minori entrate contributive per effetto dell'applicazione, alle retribuzioni corrisposte alle persone che effettuano l'assistenza domiciliare a norma del Regolamento 25 aprile 2005 n. 56, delle aliquote contributive previste dal Decreto Delegato 23 gennaio 2009 n.3 le cui disposizioni sono estese anche a tutto il 2013;
- b) agli interventi di sostegno in favore dei soggetti che si trovano in condizioni economiche e sociali svantaggiate che saranno individuati attraverso un apposito decreto delegato in linea con i principi generali del Decreto Delegato 20 dicembre 2007 n.125.

I soggetti che richiedono l'accesso agli strumenti di protezione sociale di cui al presente articolo sono tenuti a presentare all'atto della domanda le informazioni necessarie a determinare le risorse finanziarie disponibili ai fini della corretta determinazione del reddito e quindi l'ammissibilità ai benefici. Nella determinazione delle entità dei contributi da erogare, il Comitato di Valutazione terrà conto altresì del cumulo delle altre eventuali provvidenze di natura sociale concesse al medesimo soggetto.

Entro il 30 giugno 2013 il Congresso di Stato è impegnato alla predisposizione di un progetto di legge istitutivo dell'indicatore dello stato economico delle famiglie. In un'ottica di un corretto utilizzo delle risorse a disposizione delle famiglie con difficoltà economiche, le finalità della suddetta legge sono quelle di creare strumenti di misurazione della condizione economica delle famiglie per l'accesso a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità. L'indicatore verrà utilizzato, quindi, per la formulazione delle graduatorie per l'accesso ai servizi offerti dal settore pubblico allargato, per i quali sia prevista tale modalità. Inoltre, l'utilizzo verrà finalizzato per la verifica del diritto all'accesso alle risorse di cui al presente articolo, all'assegno familiare integrativo ed all'assegno di diritto allo studio.

Tenuto conto della attuale crisi economica, della difficoltà di famiglie ed imprese, insieme coinvolte, anche in vicende di riduzione di personale, di mobilità ed in ogni caso di difficoltà nell'onorare regolarmente il pagamento dei canoni relativi ai mutui ipotecari per la prima casa o per l'immobile produttivo destinato all'attività aziendale, è demandata l'adozione di apposito decreto delegato volto a definire, previa consultazione con l'Associazione Bancaria Sammarinese, le Associazioni dei Consumatori, le Associazioni di Categoria e la Banca Centrale, termini e condizioni di una sospensione del pagamento delle quote capitale per un periodo determinato.

#### **Art. 50**

*(Interventi a modifica ed integrazione delle Leggi in materia previdenziale, di sicurezza sociale e di ammortizzatori sociali)*

Per i soggetti non residenti iscritti obbligatoriamente alla gestione separata in qualità di Amministratore o Presidente di Società di capitali, assoggettati all'obbligo contributivo a norma dell'articolo 4 della Legge n. 158/2011, gli oneri contributivi devono essere calcolati sul reddito

percepito, che non potrà essere, comunque, inferiore al reddito minimo previsto dalla vigente normativa per i lavoratori autonomi in relazione al periodo di attività svolto.

Con decorrenza 1° gennaio 2013, a mente dell'articolo 8 bis del Decreto Legge 156/2011, come modificato dall'articolo 12 bis del Decreto Legge n. 61/2012, i soci che possiedono quote o azioni in misura non inferiore al 25% del capitale sociale, che svolgono, a favore dell'impresa stessa, attività lavorativa non avente natura di lavoro subordinato, sono assoggettati agli oneri contributivi da calcolarsi sul reddito percepito che non potrà essere, comunque, inferiore alla metà del reddito minimo previsto dalla Legge n.158/2011 per i lavoratori autonomi in relazione al periodo di attività svolto.

Le disposizioni che regolano la posizione dei lavoratori che abbiano maturato 50 anni di età all'entrata in vigore della Legge n.191/2011, i quali aderiscano volontariamente a Fondiss, si interpretano nel senso che, all'atto di adesione volontaria del lavoratore, sorge l'obbligo di versamento per il datore di lavoro per la parte a suo carico, così come previsto all'articolo 15 della Legge n.191/2011.

Il termine stabilito per l'erogazione assegni familiari integrativi presentati nell'anno 2012 viene prorogato al 30 aprile 2013.

Nelle more di una modifica della Legge n. 9/1976 "Legge che apporta modifiche all'articolo 2 della Legge 22 dicembre 1955 n. 42 e che abroga la Legge 2 luglio 1969 n. 37", che dovrà essere emanata non oltre il 30 giugno 2013, con la presente disposizione viene sospeso l'obbligo di pagamento della quota capitaria per tutti i soggetti non cittadini sammarinesi, residenti o soggiornanti in territorio, i quali non svolgano alcuna attività e non siano considerati familiari a carico. Per questi soggetti, dal 1° gennaio 2013 e fino all'emanazione delle nuove disposizioni legislative in materia, è garantita l'attivazione dell'assistenza sanitaria.

In materia di cure termali, definite con Decreto 31 marzo 2005 n. 49, si stabilisce che resta a carico del Sistema Sanitario l'autorizzazione di un solo ciclo di cure termali per una sola patologia, per un massimo di 5 anni, mentre restano a carico del Sistema Sanitario le cure termali per patologia rinofaringea per i minori, su prescrizione specialistica.

In materia di cure odontoiatriche, definite con l'articolo 7 del Decreto 26 Marzo 1996 n. 37, modificato ed integrato con il Decreto 05 maggio 2005 n. 71 e con il Decreto Delegato 02 agosto 2011 n. 123, si stabilisce l'abrogazione del punto 1. Viene inoltre abrogato il punto 4 del Decreto Delegato 11 febbraio 2011 n. 26 e il punto 3 del Decreto 05 maggio 2005 n. 71, in quanto tali prestazioni possono essere detratte dalla Denuncia dei Redditi.

In materia di psicoterapia, si dispone l'abrogazione del rimborso a carico del Sistema Sanitario pari al 50% della prestazione, prevista all'articolo 4 del Decreto 26 marzo 1996 n. 37, poiché tali prestazioni possono essere detratte dalla Denuncia dei Redditi.

I termini di cui ai commi 1 e 3, dell'articolo Unico, del Decreto Legge 28 settembre 2012 n. 141 sono prorogati al 31 marzo 2013, il termine di cui al comma 2 dell'articolo unico dello stesso decreto legge viene prorogato al 1° aprile 2013.

Per il calcolo dell'ammontare delle pensioni sociali, in presenza di redditi di altra natura comunque ed ovunque prodotti, si dispone l'emanazione, entro il 31.03.2013, di un Decreto Delegato che stabilisca le nuove modalità di cumulo. Tale Decreto è finalizzato a garantire, in capo ai soggetti che rientrano nelle condizioni di cui al comma che precede, l'erogazione di un ammontare di pensione sociale che, sommato ai redditi di altra natura, assicuri livelli di reddito minimi, nella misura dallo stesso Decreto indicata.

## **Art. 51**

### *(Trattamento previdenziale temporaneo)*

Per i soggetti che abbiano compiuto 57 anni di età e maturato almeno 40 anni di contribuzione o in subordine almeno 35 anni, qualora abbiano perso involontariamente il lavoro ed abbiano usufruito interamente degli ammortizzatori sociali previsti dalle leggi vigenti e che non

siano stati ricollocati al lavoro, a seguito di formale richiesta, possono accedere al trattamento previdenziale temporaneo secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Il trattamento previdenziale temporaneo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è terminata l'erogazione degli ammortizzatori sociali.

A prescindere dall'importo di pensione maturato all'atto della richiesta, il trattamento previdenziale temporaneo è pari all'ammontare del trattamento minimo previsto per le pensioni ordinarie di cui all'articolo 52 della Legge n. 15/1983 e successive modifiche ed integrazione. Da tale importo vengono detratti eventuali redditi di qualsiasi natura, anche prodotti all'estero, di cui sia titolare il richiedente.

Tale trattamento viene erogato fino al raggiungimento del 60° anno di età come previsto dall'articolo 6, comma 4, della Legge n. 157/2005 o, se in presenza di una anzianità contributiva inferiore a 40 anni ma di almeno 35, a norma dell'art. 7 della Legge n. 157/2005. Raggiunto tale termine il trattamento previdenziale temporaneo viene sostituito, obbligatoriamente, dalla pensione ordinaria di anzianità senza che l'interessato debba presentare ulteriore domanda.

In qualsiasi momento, il titolare, può chiedere il riconoscimento della pensione ordinaria di invalidità alle condizioni previste dalla legge vigente in materia. A tal fine i requisiti di cui all'articolo 13 della Legge n. 15/1983, ad esclusione del grado di invalidità che sarà emesso dalle competenti commissioni mediche dell'I.S.S., si intendono soddisfatti in virtù della titolarità del trattamento previdenziale provvisorio. Il calcolo dell'ammontare della pensione ordinaria di invalidità verrà effettuato sulla base delle modalità vigenti.

L'accesso al trattamento previdenziale provvisorio prevede, quale condizione indispensabile, lo stato di non occupazione. Una volta ottenuto il diritto non è consentita l'iscrizione alle liste di avviamento al lavoro. Qualora il titolare intenda riprendere l'attività lavorativa, dovrà preventivamente rinunciare al trattamento e non potrà accedervi nuovamente.

In caso di decesso del titolare del trattamento previdenziale temporaneo, i superstiti di cui all'articolo 15 della Legge n. 15/1983 e di cui all'articolo 6 della Legge n. 113/2000, possono accedere alla pensione ordinaria superstiti alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Sull'importo della pensione ordinaria erogata al compimento del 60° anno di età verrà applicata una detrazione pari al 10% dell'ammontare della stessa per il periodo utile a recuperare il 70% dell'importo di trattamento previdenziale temporaneo erogato all'interessato.

Al fine del reperimento di parte delle risorse necessarie al finanziamento dell'erogazione del trattamento previdenziale temporaneo, come previsto dal presente articolo, si adottano le seguenti disposizioni. Fermo restando il requisito della non occupazione per la maturazione del diritto all'erogazione della pensione ordinaria di anzianità o di vecchiaia, i soggetti titolari di tali prestazioni vitalizie, a partire dal mese successivo a quello di decorrenza della pensione, possono svolgere una attività lavorativa per non più di 18 ore settimanali, a seguito di rilascio di regolare autorizzazione da parte della Commissione del Lavoro. A prescindere dall'ammontare della retribuzione o compenso percepiti per lo svolgimento dell'attività di cui sopra, l'importo della pensione, in presenza dello svolgimento di una attività lavorativa come sopra definita, viene ridotto del 30%.

A parziale modifica del comma 1 dell'articolo 25 della Legge n. 157/2005 in caso di accertamento dello svolgimento di una attività lavorativa da parte del pensionato senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente primo comma, il periodo di sospensione della pensione sarà pari ad un anno, mentre i periodi di sospensione di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo 25 saranno di due anni.

## **Art.52**

*(Programmazione socio educativa)*

Con decreto delegato verranno disciplinati i criteri di utilizzo delle risorse stanziato sul Capitolo 1-6-4810 "Oneri derivanti da accordi contrattuali con servizi per la prima infanzia privati

(L. n.69/2004)" destinate ai soggetti privati accreditati di cui all'articolo 1 del Decreto Delegato 4 agosto 2008 n.115 per l'ampliamento dell'offerta dei servizi socio educativi per la prima infanzia.

L'ammontare del contributo dello Stato di cui al comma precedente verrà determinato tenuto conto delle spese di gestione e degli oneri contributivi per il personale dipendente con funzioni socio educative sostenuti dai soggetti privati accreditati.

### **Art. 53**

*(Interventi a sostegno della disabilità)*

Al fine di perseguire l'obiettivo delle pari opportunità, con la partecipazione delle associazioni rappresentative del volontariato e delle persone disabili, sul capitolo 1-10-2397 "Fondo per interventi sulla disabilità", è previsto uno stanziamento per il 2013 di € 100.000,00 destinato alla realizzazione di quanto previsto e disciplinato dal Piano che verrà predisposto dalla Segreteria di Stato competente.

### **Art. 54**

*(Fondo di solidarietà per prestazioni socio assistenziali e finanziamento disavanzo gestione ammortizzatori sociali)*

In continuità con il principio di solidarietà introdotto con l'articolo 3 della Legge 20 dicembre 1990 n. 156 "Fondo di solidarietà per prestazioni socio assistenziali", nell'anno 2013 il 5% del saldo della Cassa di Compensazione, di cui all'articolo 14 della legge medesima, iscritto nel bilancio dell'ISS alla chiusura dell'esercizio precedente, viene destinato al finanziamento dell'attività assistenziale sanitaria e socio-sanitaria.

In riferimento alla Legge 31 Marzo 2010 n.73 "Riforma degli ammortizzatori sociali e nuove misure economiche per l'occupazione e l'occupabilità", visto l'articolo 9, comma 5, della succitata legge, si proroga anche per l'anno 2013 il prelievo dalla "Cassa di Compensazione" di cui alla Legge 20 dicembre 1990 n.156, a ripianamento dell'eventuale disavanzo della gestione di cui trattasi.

### **Art. 55**

*(Strumenti di protezione sociale)*

Al fine di garantire adeguate forme di tutela sociale e dare maggiori strumenti finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro di coloro che siano alla ricerca attiva di occupazione e/o al reinserimento nel mondo del lavoro di coloro che non abbiano altra forma di sostegno al reddito, considerata l'attuale situazione di crisi occupazionale e l'urgenza di adottare provvedimenti necessari, il Congresso di Stato, previo confronto con le parti sociali, è tenuto a predisporre entro il 30 giugno 2013 il progetto di riforma del Mercato del Lavoro, all'interno del quale dovranno trovare adeguata revisione il sistema degli ammortizzatori sociali e le misure per l'occupabilità previste dall'articolo 25 (Indennità per il primo impiego) e dall'articolo 26 (Indennità di reinserimento lavorativo) della Legge n.73/2010.

Il progetto di riforma dovrà introdurre nuovi efficaci strumenti di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro quale il contratto di apprendistato, migliorare gli strumenti di reinserimento, anche attraverso un rafforzamento degli istituti della formazione, nonché estendere le disposizioni di cui all'articolo 27 della Legge n.73/2010 a coloro che siano residenti da almeno 5 anni.

#### **Art. 56**

*(Fondo di perequazione previdenziale)*

Sul capitolo 1-3-4607 "Fondo di perequazione previdenziale" vengono stanziati per il 2013 €100.000,00 ai sensi dell'articolo 19 della Legge 5 ottobre 2011 n. 158.

#### **Art. 57**

*(Fondo per l'alta formazione all'estero dei giovani diplomati e laureati – Art.25 bis, Decreto Legge n.156/2011 e Art.61 Legge n.200/2011)*

E' dato mandato al Congresso di Stato di predisporre con decreto delegato entro il 31 marzo 2013, sentito il parere del Comitato Esecutivo per il Lavoro e la Formazione, le necessarie modifiche ai disposti normativi vigenti che regolano l'accesso al finanziamento dell'alta formazione all'estero dei giovani diplomati e laureati occupati nel settore privato al fine di consentire un più ampio utilizzo dello strumento formativo.

Parimenti con decreto delegato potrà essere destinata, nell'ambito degli stanziamenti annuali di Bilancio destinati all'alta formazione all'estero di cui al presente articolo, una quota di finanziamento anche per i giovani inoccupati e disoccupati e per coloro che siano da tempo stabilmente occupati nelle aziende interessate ad accedere all'alta formazione.

#### **Art. 58**

*(Integrazioni e modifiche della Legge n.191/2011)*

Il termine per l'emissione del decreto delegato di cui all'articolo 5, settimo comma, punto 7), della cui alla Legge 6 dicembre 2011 n.191 viene prorogato al 31 giugno 2013.

#### **Art. 59**

*(Proroga convenzioni di carattere diplomatico)*

Nel rispetto dell'articolo 9 della Legge 30 luglio 2012 n. 100, i compensi previsti per gli Agenti diplomatici appartenenti alla carriera diplomatica restano regolamentanti dalle vigenti convenzioni fino all'entrata in vigore della legge di modifica della Legge n. 105/1993 e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, salvo diversa deliberazione del Congresso di Stato.

Le convenzioni in essere con i rappresentanti diplomatici e consolari non di carriera, vigenti alla data di entrata in vigore della Legge 30 luglio 2012 n. 100, si intendono prorogate fino a diversa deliberazione del Congresso di Stato, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 30 Luglio 2012 n. 100, fatta salva la prevalenza delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 della predetta legge ove incompatibili con il dettato convenzionale.

#### **Art. 60**

*(Disposizioni relative all'articolo 24 della Legge 22 Dicembre 2011 n. 200)*

Viste le linee guida definite dall'articolo 24 della Legge 22 Dicembre 2011 n. 200 e dal pertinente Allegato Z, con specifiche leggi di spesa saranno individuate le risorse finanziarie e stabiliti gli stanziamenti di spesa per la realizzazione delle opere infrastrutturali funzionali allo sviluppo dei settori economici in esso indicate.

## **Art. 61**

*(Partecipazione della Repubblica di San Marino all'Esposizione Universale di Milano 2015)*

È autorizzata la partecipazione della Repubblica di San Marino all'Esposizione Universale di Milano 2015 che si svolgerà dal 1 maggio al 31 ottobre 2015.

Per l'espletamento dei compiti organizzativi connessi alla partecipazione di San Marino all'Expo è istituito presso il Dipartimento Cultura e Turismo il Commissariato Generale del Governo Sammarinese per la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015.

Si dà mandato al Congresso di Stato di adottare entro 90 giorni, apposito decreto delegato che disciplini la durata, l'articolazione e le modalità organizzative, economiche e di funzionamento del Commissariato Generale.

Tutte le spese, disposte ed approvate dal Commissariato Generale, relative alla partecipazione di San Marino all'Esposizione Universale di Milano 2015, verranno imputate sull'apposito capitolo di spesa 1-7-3937 denominato "Oneri per la partecipazione Expo Universale di Milano 2015". Su tale capitolo è garantito uno stanziamento pari ad € 50.000,00 nell'esercizio finanziario 2013, € 450.000,00 nell'esercizio finanziario 2014 ed € 400.000,00 nell'esercizio finanziario 2015.

Altri oneri relativi ad attività e interventi di promozione, spettacoli, attività di rappresentanza, ecc, effettuate nell'Aera Expo disposti ed autorizzati da altri Uffici dello Stato, Aziende, Enti Autonomi, Consorzi e Segreterie di Stato non potranno essere imputati nei capitoli del Commissariato e potranno trovare diversa imputazione di spesa.

Tutte le entrate realizzate dal Commissariato Generale, relative ad attività di sponsorizzazione, iniziative di marketing, e da utili derivanti dalla gestione delle vendite o attività di ristorazione/catering effettuate dal Padiglione saranno imputate sull'apposito capitolo di entrata 686 denominato "Proventi derivanti dalla partecipazione all'Expo Universale di Milano 2015".

## **Art. 62**

*(Riforma del Catasto)*

Allo scopo di procedere ad una complessiva armonizzazione della normativa in materia e ad una concreta riclassificazione delle rendite catastali, il Congresso di Stato è impegnato a presentare in Consiglio Grande e Generale, entro e non oltre il 31 ottobre 2013, apposito progetto di legge per la riforma della Legge n. 88/1981 "Regolamento per la conservazione e l'aggiornamento del Catasto Terreni e Fabbricati".

## **Art. 63**

*(Revisione delle procedure amministrativo – contabili)*

Al fine di perseguire la chiarezza, l'intelligibilità e l'accessibilità della documentazione pubblica in materia contabile ed in attuazione dell'articolo 2 della Legge 5 dicembre 2011 n.188 "Riforma della struttura e del modello organizzativo dell'Amministrazione Pubblica" è disposto l'avvio della revisione dell'Ordinamento Contabile dello Stato, mediante la realizzazione di un testo unico, anche al fine di prevedere nuovi processi di gestione della spesa su base budgetaria.

Il nuovo modello di Bilancio dovrà prevedere: la programmazione della spesa per missioni e programmi, l'armonizzazione dei sistemi contabili pubblici e il coordinamento di tutte le norme e le misure regolamentari in materia, la definizione delle procedure di spesa per le opere pubbliche e delle forniture pluriennali anche di servizi, il potenziamento del Bilancio di cassa, la riforma dei controlli amministrativo/contabili e di efficienza - efficacia della spesa, il tema delle sanatorie e dei connessi regimi di responsabilità e delle sanzioni.

Coerentemente con il processo di informatizzazione della documentazione amministrativa il progetto di legge di cui ai commi precedenti dovrà prevedere norme affinché:

- tutte le procedure/registrazioni contabili effettuate attraverso l'apposita procedura informatica

centralizzata dagli Uffici e/o Enti Pubblici, costituiscano a tutti gli effetti valida ed efficace documentazione a disposizione degli uffici e organismi preposti al controllo;

- la sottoscrizione degli atti contabili da parte degli uffici debba essere sostituita con l'utilizzo della procedura informatica centralizzata nella quale si identificano, attraverso apposite "password" e identificativi dei vari computer collegati, i funzionari e/o responsabili dei vari uffici e enti.
- la documentazione cartacea di corredo venga conservata, dagli Uffici ed Enti interessati e rimanga a disposizione degli Uffici e Organismi proposti al controllo;
- la ulteriore documentazione indicata e/o richiamata negli atti autorizzatori, quali normative, delibere del Congresso di Stato, convenzioni, contratti, sentenze del tribunale e quant'altro, reperibile all'interno dell'Amministrazione Pubblica in via telematica, debba essere verificata e/o acquisite autonomamente dagli uffici di controllo appositamente autorizzati all'accesso delle banche dati.

#### **Art. 64**

*(Promozione volontariato e terzo settore)*

Al fine di sostenere tutte quelle realtà, dalla famiglia alle associazioni di volontariato, che formano il tessuto connettivo della nostra società, di aggiornare la legislazione sulle cooperative sociali e di varare una legge quadro sul volontariato, adottando normative che regolamentino i rapporti e le forme di collaborazione fra lo Stato e le imprese del cosiddetto terzo settore per favorirne l'adeguata diffusione e il concreto sviluppo, è previsto nell'esercizio finanziario 2013 uno stanziamento di di € 30.000,00 che troverà imputazione sul capitolo 1-7-4498 "Interventi di sostegno del Volontariato e del Terzo Settore" .

#### **Art. 65**

*(Abrogazioni)*

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare:

- a) il comma terzo dell'articolo 73 della Legge 21 dicembre 2009 n.168;
- b) il comma 1 dell'articolo 14 del Decreto Delegato 21 settembre 2010 n.158 come sostituito dall'articolo 35 del Decreto Delegato 17 luglio 2012 n.84.

#### **Art. 66**

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 21 dicembre 2012/1712 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI

*Teodoro Lonfernini – Denise Bronzetti*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI

*Gian Carlo Venturini*